



# IL TRIBUNALE DI URBINO

C.P. n.4/2018

Il Tribunale di Urbino, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:

dr. Andrea Piersantelli, Presidente;

dr. Vito Savino, Giudice estensore;

dr. Egidio de Leone, Giudice;

visto il ricorso formulato da P.G.H. s.p.a. depositato in cancelleria in data 10.7.2018 e comunicato al P.M. in data 11.7.2018;

richiamato integralmente il decreto ex artt. 161 e 162 L.F. del 17.7.2018;

esaminata la documentazione prodotta dalla società debitrice, ivi inclusa quella tempestivamente depositata in data 3.8.2018 (tra essa, bilancio degli esercizi 2015, 2016, 2017; elenco nominativo dei creditori con l'indicazione del relativo credito; relazione sulla situazione patrimoniale al 30.6.2018; determinazione, per atto pubblico, dell'amministratore della società ai sensi dell'art. 152 L.F.);

## RILEVATO

che P.G.H. s.p.a. è imprenditore commerciale, versa in stato di crisi e non consegue il possesso congiunto dei requisiti di esenzione cui al secondo comma dell'art.1 L.F.;

che la società debitrice ha sede nel circondario del Tribunale di Urbino;

che nel biennio sensibile P.G.H. s.p.a. ha già depositato ricorso ai sensi del sesto comma dell'art. 161 L.F., conseguendo l'assegnazione del termine in misura massima e la correlata proroga;

che alla scadenza dei termini, la società debitrice ha compiuto il deposito del piano e della proposta, nonché della documentazione ad essi correlata, ed il Tribunale ha pronunciato decreto di ammissione ai sensi dell'art. 163 L.F.;

che, tuttavia, all'esito della votazione dei creditori, non sono state raggiunte le maggioranze richieste dal primo comma dell'art. 177 L.F. e, pertanto, il Tribunale ha pronunciato decreto di rigetto del concordato ai sensi degli artt. 162 e 179 L.F.;



che tale provvedimento di rigetto consegue all'adozione del decreto ex art. 163 L.F. e dunque, come evidente, presuppone necessariamente l'ammissione del debitore alla procedura di concordato;

che, pertanto, nonostante la norma di cui all'art. 179 L.F. operi un rinvio all'art. 162 L.F., ove è disciplinato il sub procedimento che conduce alla pronuncia di inammissibilità, il Tribunale ritiene che tale rinvio sia compiuto al solo fine di individuare il rito da seguire, incentrato sulla previa instaurazione del contraddittorio, ma che, diversamente, sia preclusa ogni equiparazione tra il decreto di inammissibilità, intervenuto prima della pronuncia ex art. 163 L.F., ed il rigetto del concordato ai sensi dell'art. 179 L.F, che, diversamente, sottintende la previa ammissione della domanda del debitore;

che la norma di cui al comma nove dell'art. 161 L.F., laddove preclude la reiterazione del beneficio del termine al debitore che *"nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ... alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo"*, pone un'eccezione, incentrata sulla presunzione assoluta della sussistenza di un abuso dello strumento concordatario, e non appare suscettibile di interpretazione analogica o estensiva; che, pertanto, ad avviso del Tribunale, la preclusione dell'infra biennalità non opera quando, come nel caso di specie, la previa concessione del termine di cui al sesto comma dell'art. 161 L.F. sia sfociata in una procedura di concordato preventivo poi rigettata in ragione del mancato raggiungimento delle necessarie maggioranze;

che, d'altro canto, e con precipuo riferimento al caso di specie, la reiterazione della richiesta di concessione del termine, lungi dal configurarsi come abusiva strumentalizzazione del rimedio concorsuale, costituisce, come persuasivamente rappresentato nel ricorso, scelta necessaria in conseguenza della totale riformulazione dello scenario concordatario, tramite passaggio da un concordato in continuazione, sostanzialmente bocciato dai creditori, ad un concordato liquidatorio;

che, alla luce di quanto osservato, deve essere affermato il concorso di tutti i requisiti di cui al sesto comma dell'art. 161 L.F., ivi incluso il rispetto delle formalità di cui all'art. 152 L.F.; che in epoca anteriore alla presentazione del secondo ricorso ex art. 161, sesto comma, L.F. sono state depositate istanze di fallimento;

che tale circostanza preclude di per sé la concessione di un termine superiore a sessanta giorni, giusto il disposto di cui all'ultimo dell'art. 161 L.F.;



che, invero, la circostanza della consecuzione cronologica e funzionale tra le due procedure di concordato, quella già definita e quest'ultima pendente, pone una *fictio* che esplica una efficacia limitata ad ipotesi tipiche, di conio giurisprudenziale, relative per lo più alla collocazione del sorgere di un credito (ad esempio, per il riconoscimento della prededuzione) o del compimento di un atto dispositivo (ad esempio, per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare);

che, diversamente, la sussistenza della consecuzione non esplica alcuna interferenza con la norma, procedurale e non sostanziale, di cui all'ultimo comma dell'art. 161 L.F., disposizione che attribuisce rilievo al solo fatto, che sussiste nel caso di specie, del parallelo deposito del ricorso ai sensi dell'art. 6 L.F.;

che, altresì, la pendenza delle istanze di fallimento, sottrae il termine di cui al sesto comma dell'art. 161 L.F. alla sospensione feriale dei termini;

che, invero, pur nella consapevolezza dell'orientamento di merito richiamato dalla difesa ricorrente, deve trovare applicazione il principio secondo cui *“allorchè il concordato preventivo con riserva sia proposto in pendenza di istanza di fallimento, i termini concessi dal giudice per il deposito della proposta, del piano e della documentazione non sono soggetti alla sospensione feriale, in forza di quanto previsto dall'art. 3 della l. n. 742 del 1960 che, attraverso il richiamo all'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, la esclude per i procedimenti relativi alla dichiarazione e revoca di fallimenti (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 15435 del 13/06/2018, che ivi si abbia per integralmente richiamata in applicazione del canone motivazionale di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.)”*;

che l'esigenza di tutela del ceto creditorio, enfatizzata appunto dalla presentazione delle istanze di fallimento e dalla reiterazione dell'accesso al c.d. concordato in bianco, induce all'immediata nomina del Commissario Giudiziale, anche al fine di avvalersi dell'ausilio di quest'ultimo per la delibazione di eventuali istanze depositate nelle more della scadenza dei termini richiesti

**P.Q.M.**

così provvede:

- assegna a P.G.H. s.p.a., con sede ad Urbino, in località Schieti, Strada Provinciale Feltresca n. 224, termine di giorni sessanta, con decorrenza dalla comunicazione del presente decreto, per la presentazione, tramite deposito in Cancelleria, della proposta, del piano e



della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F.; salva la prerogativa di presentare, nel medesimo termine, domanda ai sensi del primo comma dell'art. 182 bis L.F.;

- nomina Commissari Giudiziali i dott.ri Barbara Campagna e Gabriele Abrugiato;
- dispone che la società debitrice depositi in cancelleria entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, nonché con successiva cadenza di trenta giorni e fino al momento di integrazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, un'aggiornata relazione finanziaria sull'attività compiuta dall'impresa nella pendenza dei termini, con specificazione di tutti gli avvenimenti finanziari *medio tempore* verificatisi, nonché una relazione sull'attività compiuta ai fini della predisposizione del piano e della proposta;
- dispone che tale relazione, anteriormente al deposito in cancelleria, sia comunicata ai Commissari Giudiziali, affinché quest'ultimi possano operare eventuali rilievi critici;
- dispone che i Commissari Giudiziali, qualora accertino il compimento da parte della società debitrice di condotte riconducibili all'art. 173 L.F., ne diano immediata comunicazione al Tribunale;
- manda la Cancelleria per la pubblicazione del registro delle imprese, entro il giorno successivo al deposito, delle relazioni sulla situazione finanziaria;

Urbino, 16.8.2018

Il Presidente

Dott. Andrea Piersantelli



Il Giudice Estensore

Dott. Vito Savino

